



# CITTA' DI SPARANISE

PROVINCIA DI CASERTA

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

## **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE**

- **Approvato con Delibera di C.C. n. 10 del 31/03/2008**
- **Modificato con Delibera di C.C. n.11 del 07/04/2015**

## **PRINCIPI GENERALI**

Articolo 1 Ambito di applicazione

Articolo 2 Principi generali

Articolo 3 Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe.

Articolo 4 Forme di gestione delle entrate

Articolo 5 Soggetti responsabili delle entrate

Articolo 6 Tutela giudiziaria

## **CAPO PRIMO**

### **STATUTO DEL CONTRIBUENTE**

Articolo 7 Statuto del contribuente

Articolo 8 Chiarezza delle norme regolamentari

Articolo 9 Certezza delle norme

Articolo 10 Pubblicità dei provvedimenti comunali

Articolo 11 Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari

Articolo 12 Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali

## **CAPO SECONDO**

### **COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI**

Articolo 13 Oggetto

Articolo 14 Compensazione verticale

## **CAPO TERZO**

### **TERMINI E INTERESSI**

Articolo 15 Termini di accertamento, liquidazione, rimborso

Articolo 16 Misura degli interessi moratori

## **CAPO QUARTO**

### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Articolo 17 Oggetto dell'adesione

Articolo 18 Ambito di applicazione

Articolo 19 Effetti della definizione

Articolo 20 Attivazione della procedura su iniziativa del comune

Articolo 21 Richiesta di rinvio e mancata comparizione del contribuente

Articolo 22 Svolgimento del contraddittorio

Articolo 23 Attivazione della procedura su iniziativa del contribuente

Articolo 24 Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

Articolo 25 Modalità di pagamento

Articolo 25 bis Rateizzazione di avviso/i di accertamento (**Modifica aggiunta con Delibera di C.C. n.11 del 07/04/2015**)

## **CAPO QUINTO**

### **RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA-TRIBUTARIE**

Articolo 26 Modalità di pagamento dei tributi e delle entrate comunali

Articolo 27 Riscossione coattiva

## **CAPO SESTO**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **NORME FINALI**

Articolo 28 Entrata in vigore

## **PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina l'accertamento, la liquidazione, il rimborso, la riscossione ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie, patrimoniali ed extratributarie del Comune di Sparanise.

### **Articolo 2**

#### **Principi generali**

1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del comune quale soggetto attivo dei tributi, e delle altre entrate non tributarie nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di fiducia e collaborazione con il contribuente.

### **Articolo 3**

#### **Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe**

1. Le aliquote delle tariffe, tasse, canoni, imposte delle entrate tributarie ed extratributarie sono determinate con apposita delibera dagli organi competenti entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini per l'approvazione del bilancio.

### **Articolo 4**

#### **Forme di gestione delle entrate**

1. Il Comune di Sparanise provvede, di norma, direttamente alla gestione, liquidazione, accertamento e riscossione delle proprie entrate.
2. Il Consiglio Comunale può, tuttavia, disporre altre forme di gestione, singolarmente per ciascuna entrata o cumulativamente per due o più categorie, anche per attività disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, nell'ambito delle possibilità previste dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

### **Articolo 5**

### **Soggetti responsabili delle entrate**

1. Il funzionario responsabile dei tributi cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate tributarie, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto sui ruoli per la riscossione dei tributi.

### **Articolo 6**

#### **Tutela giudiziaria**

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie ai sensi del D.Lgs. 546/1992, il funzionario responsabile del servizio tributi, può costituirsi in giudizio in rappresentanza dell'Ente.

### **CAPO PRIMO**

### **STATUTO DEL CONTRIBUENTE**

### **Articolo 7**

#### **Statuto del contribuente**

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il comune, particolarmente quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:

- Chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
- Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
- Semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
- Rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

### **Articolo 8**

#### **Chiarezza delle norme regolamentari**

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentirne una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nella applicazione delle disposizioni adottate.

2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.

### **Articolo 9**

### **Certezza delle norme**

1. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di tre mesi dalla loro entrata in vigore.

### **Articolo 10**

#### **Pubblicità dei provvedimenti comunali**

1. Il comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti comunali in materia tributaria ed in generale sulle entrate, secondo le norme di cui al capo secondo della parte seconda di questo regolamento.

### **Articolo 11**

#### **Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari**

1. I regolamenti dei singoli tributi devono tener conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano strumentali alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto dalla legge stessa.

### **Articolo 12**

#### **Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali**

1. Il servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali è assicurato almeno nel rispetto delle seguenti modalità:

- affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
- informativa attraverso il sito internet del Comune.

2. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di talune fattispecie valutate dall'operatore tributario di particolare complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati, che devono essere fissati entro quindici giorni dalla richiesta.

## **CAPO SECONDO**

### **COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI**

### **Articolo 13**

#### **Oggetto**

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del presente capo.

## **Articolo 14**

### **Compensazione**

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento all'Ufficio Tributi, una istanza e una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
- l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

4. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

## **CAPO TERZO**

### **TERMINI E INTERESSI**

#### **Articolo 15**

##### **Termini di liquidazione, di accertamento e rimborso**

1. Gli avvisi di liquidazione e accertamento dei tributi comunali sono emessi nei termini previsti dalla legislazione vigente in materia.

2. Il termine di presentazione dell'istanza di rimborso dei tributi comunali è stabilito dalle norme legislative che disciplinano i singoli tributi.

3. Sulle somme dovute ai contribuenti maturano gli interessi legali dal giorno del pagamento non dovuto.

## **Articolo 16**

### **Misura degli interessi moratori**

1. La misura degli interessi, sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi, è fissata nella misura pari al saggio legale con maturazione per ogni semestre compiuto, salvo che la legge non stabilisca una misura più favorevole per i contribuenti.

## **CAPO QUARTO**

### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

#### **Articolo 17 - Oggetto dell'adesione**

1. Il Comune di Sparanise, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.

2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e secondo le disposizioni recate dal presente regolamento.

3. E' ammessa l'adesione parziale, con riferimento solo ad alcuni dei tributi ed entrate extra-tributarie oggetto di accertamento.

#### **Articolo 18 - Ambito di applicazione**

1. L'accertamento con adesione è ammesso esclusivamente per accertamenti d'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, con esclusione, quindi, delle questioni che attengano alla corretta interpretazione di norme di legge nonché, in generale, delle fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi e non discrezionali.

4. L'Ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve, peraltro, tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

5. L'Ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare totalmente o parzialmente l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

## **Articolo 19**

### **Effetti della definizione**

1. L'atto di accertamento con adesione non è impugnabile, né è integrabile o modificabile da parte del comune. L'adesione preclude l'ulteriore azione accertatrice del comune con riferimento ai Tributi ed entrate extra-tributarie che ne hanno formato oggetto.

2. La definizione conseguente all'accertamento con adesione comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un quarto del minimo editale.

## **Articolo 20**

### **Attivazione della procedura su iniziativa del Comune**

1. Il responsabile del procedimento può invitare i contribuenti a definire l'accertamento con adesione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata almeno quindici giorni prima della data fissata contenente:

- a) il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
- b) il nominativo del responsabile del procedimento;
- c) il periodo o i periodi d'imposta suscettibili di definizione;
- d) i dati e le notizie rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso del comune.

## **Articolo 21**

### **Richiesta di rinvio e mancata comparizione del contribuente**

1. Il contribuente può richiedere, con istanza motivata presentata almeno cinque giorni prima della data stabilita, per non più di una volta, il rinvio dell'incontro. In tal caso, il responsabile del procedimento procede a fissare una nuova data, è ovviamente fatto sempre salvo l'impedimento causato da forza maggiore.
2. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il responsabile del procedimento procede a notificare l'avviso di accertamento.

### **Articolo 22**

#### **Svolgimento del contraddittorio**

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di esperire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

### **Articolo 23**

#### **Attivazione della procedura su iniziativa del contribuente**

1. In caso di notifica di avviso di accertamento, il contribuente può presentare entro il termine previsto per l'impugnazione, con consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, una istanza di accertamento con adesione. In tale ipotesi, i termini per ricorrere sono sospesi per novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è già stata presentata, comporta la rinuncia alla stessa.

### **Articolo 24**

#### **Contenuto dell'atto con accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, delegato nelle forme di legge.
2. Nell'atto occorre indicare:
  - la motivazione dell'accertamento;

- la liquidazione dell'imposta dovuta e degli interessi;
- l'ammontare delle sanzioni dovute.

## **Articolo 25**

### **Modalità di pagamento**

1.L'importo complessivamente dovuto in esito all'atto di accertamento con adesione deve essere corrisposto, in un'unica soluzione, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto.

## **Articolo 25 bis –**

**(Modifica aggiunta con Delibera di C.C. n.11 del 07/04/2015 )**

### **Rateizzazione di avviso/i di accertamento**

1. Il Funzionario Responsabile può consentire, su richiesta dell'interessato, il pagamento degli avvisi di accertamento in rate mensili di pari importo, nei seguenti limiti:

- a) per importi fino ad €200,00 nessun rateizzo;
- b) per importi da € 201,00 a € 500,00 con reddito complessivo imponibile non superiore a €7.000,00: n. 2 rate mensili;
- c) per importi da € 501,00 a € 3.000,00 con reddito complessivo imponibile non superiore a €20.000,00: n. 4 rate mensili;
- d) per importi da € 3.001,00 a € 10.000,00 con reddito complessivo imponibile non superiore a €30.000,00: n. 6 rate mensili;
- e) per importi da € 10.001,00 a € 20.000,00 con reddito complessivo imponibile non superiore a €40.000,00: n.10 rate mensili.

2. Per gli importi superiori ad € 5.000,00 deve essere presentata fideiussione bancaria o assicurativa di durata pari all'intero periodo della rateizzazione concessa. Per gli importi di cui alla lett. e) del comma precedente la fideiussione deve espressamente prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

3. L'istanza deve essere presentata entro il termine per proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale avverso l'avviso/gli avvisi di accertamento di cui si chiede la

rateizzazione. In ogni caso il contribuente decade automaticamente dalla rateazione in caso di presentazione di ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale avverso lo stesso/gli stessi avviso/ i di accertamento.

4. La richiesta di rateizzazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, deve indicare il reddito complessivo imponibile, in base alla normativa in materia di imposte sul reddito, ed il numero di rate mensili.

5. A partire dalla seconda rata, sono applicati gli interessi pari al tasso di interesse legale.

6. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

7. Non può essere concessa una nuova rateizzazione ai contribuenti che risultano morosi rispetto a precedenti rateizzazioni.

## CAPO QUINTO

### **RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE , PATRIMONIALI ED EXTRATRIBUTARIE.**

#### **Articolo 26**

##### **Modalità di pagamento dei tributi e delle entrate extra tributarie.**

1. Qualora il servizio di riscossione non sia affidato, tramite convenzione all'agente della Riscossione o a soggetti di cui all'art. 53 del D.Lgs n. 449/97, i versamenti sono eseguiti sul conto corrente postale intestato al Comune, oppure presso la tesoreria Comunale.

#### **Articolo 27**

##### **Riscossione coattiva**

1. Non si procede alla riscossione coattiva di nessuna entrata quando la somma complessivamente dovuta dal debitore sia inferiore ad € 12,00. Sono fatte salve le disposizioni di legge più favorevoli per il contribuente.

**CAPO SESTO**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Articolo 28**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di Legge, entra in vigore dal 1 Gennaio 2008.
2. E' abrogata con pari decorrenza ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con esso.